

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 22 MAGGIO 1970

(30^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente ANDERLINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Discussione e approvazione:

« Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo » (1231) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 276, 279, 280, 284, 286 291, 293, 303, 304, 305
BONALDI	281, 302, 304
BURTULO, relatore	276, 285
FERRARI-AGGRADI, ministro per i rapporti con il Parlamento	283, 291, 302, 303
GASPARI, ministro per la riforma della pubblica Amministrazione	283
LATTANZIO, sottosegretario di Stato per la difesa	284, 302, 304, 305
OLIVA	281, 286, 291, 303, 305
RESTIVO, ministro dell'interno	282, 303
ROSA	279, 280, 293, 302, 303, 304

Sono presenti i senatori: Anderlini, Bonaldi, Burtulo, Baldina Di Vittorio Berti, Garavelli, Morandi, Oliva, Rosa e Tanucci Nannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Battista è sostituito dal senatore De Leone; il senatore Bernardinetti dal senatore Zannini; il senatore Berthet dal senatore Colleoni; il senatore Cippellini dal senatore Albertini; il senatore Donati dal senatore Spigaroli; il senatore Januzzi dal senatore Arnone; il senatore Pelizzo dal senatore Torelli; il senatore Segni dal senatore Trevis; il senatore Verrastro dal senatore Genco.

Intervengono il ministro dell'interno Restivo, i ministri per i rapporti con il Parlamento Ferrari-Aggradi e per la riforma della pubblica Amministrazione Gaspari ed il sottosegretario di Stato per la difesa Lattanzio.

MORANDI, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

La seduta ha inizio alle ore 10,10.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo » (1231) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, degli assegni di imbarco e delle indennità di impiego operativo », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Comunico che la Commissione finanze e tesoro ha trasmesso parere non ostativo all'ulteriore corso del provvedimento.

B U R T U L O , *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevoli rappresentanti del Governo, chiedo scusa se la mia relazione non sarà così completa ed approfondita come avrebbe dovuto, essendo il provvedimento appena pervenuto dalla Camera dei deputati, dove è stato approvato nella seduta di ieri.

Nel quadro del riassetto retributivo dei dipendenti dello Stato si imponeva anche una sostanziale revisione delle indennità professionali degli appartenenti alle Forze armate, indennità il cui ammontare era stato fissato in tempi passati e che oggi debbono pertanto essere adeguate all'aumentato costo della vita e rese, inoltre, più rispondenti all'importanza dell'impegno richiesto al personale. Nel tempo stesso si rendevano necessari taluni ritocchi perequativi, a causa anche dell'esodo sempre più notevole che si registrava e si registra tuttora sia dall'Aviazione militare, sia dal personale specialisti dell'Esercito, sia dalla Marina. Alcuni componenti della nostra Commissione, durante una visita ad unità della squadra navale a Napoli, hanno potuto rendersi conto della situazione di disagio esistente in tal senso e di larga attesa di un riassetto di tutta la complessa normativa delle indennità.

Il disegno di legge in discussione, presentato dal Ministro della difesa di concerto con

i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, si è ispirato, pertanto, ai seguenti criteri. Innanzitutto sono state prese in esame le indennità specifiche delle tre Forze armate: quelle di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, che compensano il rischio di servizio e l'alta specializzazione sia del personale di volo, sia del personale tecnico addetto al volo, per l'Aeronautica militare; quella di imbarco, relativa alla Marina militare; quella di impiego operativo, infine, per l'Esercito. Quindi, il criterio seguito nella primitiva stesura del provvedimento, profondamente mutato poi dagli emendamenti proposti dallo stesso Governo alla Camera dei deputati, è stato quello di un aggiornamento con ritocchi perequativi, ma sempre nel quadro normativo vigente.

Come loro sanno, le tre indennità suddette sono regolate rispettivamente dal regio decreto 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni; dal regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni; dalla legge 6 marzo 1958, n. 192: si è inteso, appunto, come dicevo, aggiornare ed insieme sviluppare quanto previsto in tali norme legislative, tenendo conto delle nuove esigenze e della necessità, dato che le indennità sono strettamente legate ai gradi, di apportare alle stesse dei ritocchi in modo che non ne beneficiassero solo i gradi elevati ma, anzi, i miglioramenti andassero in misura più sensibile ai sottufficiali e ai gradi minori. Infatti per l'Aviazione, mentre le misure venivano aumentate mediamente di due volte per gli ufficiali, per i sottufficiali l'aumento era di 2,2; per la Marina, l'indennità di imbarco era rivalutata di 2 volte per gli ufficiali e di 3 per i sottufficiali (di 2,6 per gli altri militari); ed infine, tenendo conto anche della misura alquanto ridotta, si stabiliva un parametro di 3,8 per la rivalutazione dell'indennità di impiego operativo dell'Esercito, mentre veniva fissata nel 60 per cento quella di impiego in reparti addestrativi per ufficiali e sottufficiali.

Tale impostazione era dettata da due principi orientativi. Primo: si considerava la difficoltà di un riordino e di un'innovazione profonda di criteri ormai tradizionali e molto

complessi, tenendo poi conto di tutte le particolari tabelle e distinzioni regolanti le indennità. Secondo: si seguiva il criterio di rimanere entro un limite di spesa, nel senso che mentre le richieste — e forse anche le considerazioni — portavano all'esigenza di una rivalutazione sostanziale, specie in alcuni casi, i fondi reperibili nell'ambito del bilancio dello Stato, accantonati nel capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, si aggiravano sugli 8 miliardi; il che avrebbe consentito di dare un poco ad ognuno in modo da risolvere almeno parzialmente la situazione. Però i prospetti relativi, che suscitavano tra l'altro notevoli reazioni da parte delle singole Forze armate, dimostrarono che le indennità che avrebbero raggiunto livelli soddisfacenti erano quelle già abbastanza sensibili, mentre quelle notevolmente arretrate ed inadeguate, anche aumentate di tre volte, sarebbero rimaste tali; e tutto ciò con un comprensibile aggravamento della sperequazione precedente. Senza tener conto, poi, di un principio validissimo: quello che a parità di funzioni e a parità di impiego deve corrispondere un'indennità uguale, in quanto l'indennità non è strettamente legata al grado, come è invece lo stipendio, che corrisponde alla funzione di ogni singolo dipendente dello Stato.

Non si teneva, poi, particolarmente conto del fatto che molto spesso queste indennità, oltre che la gravosità dell'impiego, la funzione specifica esercitata ed il rischio, tendono a compensare anche la situazione di particolare disagio in cui viene a trovarsi la famiglia dell'ufficiale o del sottufficiale che, per esigenze operative, debba trovarsi lontano da essa, con la scissione del nucleo familiare e con l'accollo, quindi, di notevoli spese.

Per tali motivi lo stesso Ministero ha ritenuto opportuno riesaminare la primitiva ste-sura del disegno di legge, adeguandolo a nuovi criteri che sono profondamente innovativi in quanto tendono, tra l'altro, ad eliminare anche quella rigida distinzione per cui ogni singola Forza armata aveva la propria specifica indennità.

Pertanto, il primo criterio a cui si sono ispirate le modifiche apportate al disegno di

legge originario è consistito nell'abolizione del concetto dell'indennità quale attribuzione specifica di ogni singola Forza armata; perchè è chiaro, per esempio, che il pilota ricognitore dell'Esercito che vola su un elicottero o su un aereo leggero ha diritto alla stessa indennità del pilota dell'Aeronautica che svolge le stesse mansioni. Il secondo criterio seguito è quello di una profonda rivalutazione ed equiparazione delle indennità. Era stato, infatti, fatto notare che, mentre l'indennità di un maresciallo pilota addetto al volo su elicotteri o aerei leggeri era, sulla base della precedente proposta, di 90.000 lire mensili, l'assegno d'imbarco per un tenente di vascello che comandava un sommergibile era di ammontare inferiore. Non soltanto: mentre il maresciallo pilota conservava sempre la suddetta indennità, per il tenente di vascello si teneva conto soltanto dei giorni di effettivo imbarco. Perciò il secondo criterio innovativo è stato quello di una rivalutazione, non soltanto però nel senso di un adeguamento dell'assegno d'imbarco all'indennità di aeronavigazione. Si è abolita anche la distinzione tra navi in armamento e navi di riserva e si è stabilita un'indennità mensile uguale per tutti, con un aumento per i periodi di effettivo imbarco sulle navi in armamento.

Sostanziali modifiche si sono avute anche per quanto riguarda la rivalutazione e la perequazione dell'indennità di impiego operativo.

Evidentemente l'allargamento delle indennità a più ampie categorie e la loro sensibile rivalutazione hanno portato ad un notevole aumento degli oneri, corrispondente al raddoppio circa della spesa inizialmente prevista. Per superare le difficoltà di bilancio connesse a questo aumento di spesa si è stabilito di far decorrere le singole indennità, anzichè dal 1° gennaio 1970, dal 1° luglio 1970, fissando anche il criterio — riflesso nelle singole tabelle — di operare una prima rivalutazione delle indennità per il corrente anno e un definitivo aggiornamento a decorrere dall'anno 1971. Da ciò logicamente discende una graduazione della spesa.

Illustrati così i criteri cui si è ispirato il disegno di legge, vorrei ora porre in evidenza

gli elementi innovativi introdotti nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

L'articolo 1 stabilisce un'indennità di aeronavigazione, unificando, anche nella dizione, le distinte indennità di navigazione aerea, per gli ufficiali, e di pilotaggio, per i sottufficiali.

L'indennità prevede tre misure: per aviogetti, per velivoli plurimotori ed elicotteri con particolare armamento, per aerei leggeri ed elicotteri comuni. È previsto un supplemento per sperimentatori e collaudatori, pienamente giustificato dal particolare rischio insito in tale attività. Un'altra indennità specifica stabilita all'articolo 1 riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali dell'Aeronautica in servizio come piloti presso reparti in stato costante di pronto intervento, i quali si trovano in particolari condizioni di addestramento.

L'articolo 2 riguarda le indennità di volo dei piloti dell'Esercito e della Marina. Nel testo originario ci si limitava unicamente all'estensione degli aumenti previsti per i piloti dell'Aeronautica, mentre nel corso dell'esame alla Camera dei deputati si è completata la disciplina della materia, introducendo anche per le altre Forze armate norme analoghe a quelle stabilite per l'Aeronautica: ciò per il criterio più largo adottato, facendosi riferimento all'attività di volo, anziché al concetto più restrittivo di servizio presso i singoli reparti.

All'articolo 3 è stata apportata dalla Camera una modifica di mero coordinamento. Con l'articolo 4 si istituisce un'indennità analoga a quella dei piloti sperimentatori e collaudatori, in favore dei tecnici dei reparti sperimentatori che, insieme con i piloti, effettuano i collaudi di volo. L'articolo 5, che corrisponde al vecchio articolo 3, non è stato modificato. Gli articoli 6 e 7, corrispondenti ai vecchi articoli 4 e 5, sono stati lievemente modificati soltanto per quanto riguarda le misure.

L'articolo 8 corrisponde al vecchio articolo 6. Le modifiche consistono in miglioramenti dell'indennità di volo al personale facente parte degli equipaggi fissi di volo, misure che sono riportate nella tabella III. Altra modifica è stata quella di estendere l'in-

dennità per il personale facente parte degli equipaggi fissi di volo agli ufficiali medici che, nei reparti di soccorso, appartengono appunto agli equipaggi fissi di volo, di cui sono una componente essenziale. Per l'Esercito e la Marina vengono introdotte norme in tutto uguali a quelle dell'Aeronautica.

L'articolo 9 riguarda i sottufficiali specialisti. Analogamente a quanto disposto per gli ufficiali, con l'articolo 8, è previsto un ulteriore ritocco alle misure delle indennità ai componenti degli equipaggi fissi di volo e viene uniformata la disciplina per gli specialisti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Da notare che per questi specialisti viene introdotto il criterio — che è senz'altro da approvare — degli aumenti periodici dell'indennità in base all'anzianità di volo, così come per i piloti.

L'articolo 10 riguarda i controllori della circolazione aerea. Le modifiche consistono nell'estendere l'indennità al personale dell'Esercito e della Marina che, dopo avere conseguito presso le scuole dell'Aeronautica gli appositi brevetti, svolge mansioni di controllore dello spazio aereo. Anche per i controllori viene introdotto il criterio degli scatti per anzianità di servizio.

Gli articoli 11 e 12 corrispondono al vecchio articolo 9 e riguardano l'indennità ai militari paracadutisti. Ad essi non sono stati apportati emendamenti.

L'articolo 13 estende ai piloti dell'Esercito le più favorevoli norme in materia di pensioni vigenti per i piloti dell'Aeronautica. Le modifiche consistono in un mero coordinamento, secondo i nuovi criteri introdotti dall'articolo 2 in materia di attribuzione dell'indennità.

L'articolo 14 assorbe gli articoli da 12 a 20 del testo del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati e riguarda le indennità al personale imbarcato. Le modifiche apportate sono molto significative. Dal punto di vista formale è da notare che l'indennità viene trasformata da giornaliera in mensile, secondo un criterio che appare più appropriato. Viene abolita la distinzione tra navi in armamento e navi in riserva. Tutto il sistema viene notevolmente semplificato, come può agevolmente comprendersi ove si consideri

che le attuali undici tabelle vengono sostituite da solo quattro tabelle. Modifica fondamentale che, conviene adeguatamente sottolineare, è la radicale innovazione che si introduce nei criteri per la determinazione delle misure degli assegni di imbarco in relazione al grado. In particolare, sono previsti miglioramenti molto sensibili per i gradi più bassi, mentre rimangono invariate, quando non sono ritoccate in meno, le misure dei gradi più elevati. Ciò in aderenza al criterio, che ci pare assai commendevole, di attenuare, in fatto di indennità di rischio, l'importanza del grado rivestito.

Per l'indennità di impiego operativo dell'Esercito, al quale si riferisce l'articolo 15, vanno notate modifiche di rilevante sostanza. In primo luogo, si adottano gli stessi criteri della Marina per quanto riguarda la determinazione delle misure dell'indennità in relazione al grado. In secondo luogo, accanto all'indennità per il personale in servizio presso i reparti operativi, viene ampliata la portata del provvedimento agli ufficiali e sottufficiali che, dopo avere prestato almeno tre anni di servizio negli incarichi particolarmente rischiosi in precedenza accennati, ricevano altra destinazione di minor impegno operativo.

Gli articoli 16 e 17 estendono l'indennità di impiego operativo al personale della Marina e dell'Aeronautica che si trova in condizioni di impiego analoghe a quelle dei colleghi dell'Esercito: ciò in base ad uno dei criteri fondamentali del testo emendato, cioè parità di trattamento a parità di impiego. Naturalmente, l'estensione viene fatta secondo i trattamenti richiesti dai particolari ordinamenti delle due Forze armate.

Quanto alle tabelle, sostanzialmente invariata rimane la prima, che si riferisce ai piloti; lievi miglioramenti contengono la seconda e la terza nella parte che si riferisce agli specialisti facenti parte degli equipaggi fissi di volo, per i quali viene introdotto il criterio dei miglioramenti periodici in riferimento all'anzianità di servizio di volo.

Le tabelle IV, V, VI e VII riguardano la Marina: non sembrano necessari altri commenti dopo quanto detto nella parte introduttiva. Lo stesso vale per la tabella VIII, che riguarda l'indennità d'impiego operativo.

Ho già accennato che la copertura finanziaria è garantita; in questo senso si è, del resto, espressa la Commissione finanze e tesoro.

Resta un'ultima osservazione che deve essere qui fatta, non perchè sia presente il Ministro dell'interno, ma perchè ritengo corrisponda ad un sentimento unanime della Commissione e, cioè, che questa rivalutazione delle indennità, che indubbiamente porta un elemento d'incoraggiamento per il personale dell'Esercito e soprattutto per quello della Marina e dell'Aeronautica, che si trova ad operare in condizioni di disagio, possa essere estesa ad altre indennità percepite dai Carabinieri e dal personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, che stanno svolgendo, in questo periodo, un'intensissima attività di vero impiego operativo. Noi riteniamo — e per questo ci rimettiamo al Governo — che una tale revisione possa essere esaminata con la migliore disposizione.

Detto questo, non mi resta che invitare la Commissione ad approvare il disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il senatore Burtulo per l'improba fatica cui si è sottoposto (il disegno di legge ci è pervenuto dalla Camera soltanto ieri sera) e per la chiarezza della sua esposizione.

R O S A . Il disegno di legge in discussione è stato già approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati. L'oggetto del provvedimento — come ha già chiaramente detto il relatore, col quale mi compiacio per la brillante esposizione — concerne le indennità connesse ai rischi, nella diversa gamma e nelle tante forme, che sono affrontati dal personale delle tre Forze armate. Questo principio viene accolto oggi in riferimento ad una legge del 1968, la legge n. 242, sul riassetto delle retribuzioni dei dipendenti dello Stato.

A me piace cogliere taluni aspetti di questo importantissimo provvedimento, che ritengo soddisfi giustamente le attese delle nostre Forze armate. Si tratta di riconoscere alcuni benefici a quanti adempiono al sacro dovere della difesa della Patria e, se tempo è tra-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

scorso per il perfezionamento del disegno di legge, credo che sia trascorso utilmente, perchè gli emendamenti apportati hanno migliorato sensibilmente il provvedimento.

PRESIDENTE. Diciamo anche che ne hanno raddoppiato il costo: il che è un aspetto positivo.

ROSA. Sono d'accordo con lei, signor Presidente, tanto più se si considera che l'aumento del costo è dovuto proprio al fatto di aver eliminato alcune enormi sperequazioni esistenti prima tra gli alti gradi — per esempio gli ufficiali generali — e i gradi più bassi, quali quelli dei sottufficiali. Ed io spero vivamente che oggi questo provvedimento, giunto al termine del suo lungo *iter*, possa avere la definitiva sanzione anche della nostra Commissione.

Il criterio che informa il disegno di legge, criterio che io condivido, è quello in base al quale l'indennità interforze viene oggi riconosciuta a tutte e tre le Forze armate, mentre prima era esclusivo appannaggio dell'Aeronautica militare. È evidente che permangono talune misure di differenziazione, però queste permangono in relazione al riconoscimento del rischio che alcuni servizi comportano rispetto ad altri; sostanzialmente, comunque, vi è alla base un criterio perequativo di valutazione sia tra le diverse Forze armate, sia tra i vari gradi di una stessa Forza armata. Cosicché — e a giusta ragione — al personale militare dell'Esercito e della Marina che svolge attività di volo vengono ad essere riconosciuti quei benefici che già sono riconosciuti al personale dell'Aeronautica.

Altro aspetto interessantissimo del provvedimento è che la misura delle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo, gli assegni di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono più a scalare, a svantaggio dei gradi minori; infatti, in precedenza vi era una proporzione di cento a dieci tra ufficiali generali e sottufficiali, con una differenza enorme in danno, naturalmente, dei gradi inferiori. E questo costituiva non soltanto una sperequazione sociale ed economica, ma incideva anche su un principio di fondo. È

evidente, infatti, che, a parità di rischi, l'indennità non può essere differenziata perchè, se è vero che alla base vi è una graduatoria di valori e di posizioni, altrettanto vero è che per un servizio di questo tipo, che comporta pari rischio, non era possibile accettare tale differenza.

Le misure attuali, rispetto al passato, sono state notevolmente contenute; sono state, comunque, aumentate le basi di partenza, cioè quelle dei gradi inferiori. Le indennità della Marina, ad esempio, sono state riportate ai fattori anzianità e grado; cosicché può capitare — e questo è un dato estremamente positivo — che sottufficiali con un certo numero di anni di servizio possano riscuotere la stessa indennità di ufficiali generali. Se scorriamo, infatti, la tabella I, proprio all'ultima voce, vi leggiamo: « *Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale* ». Questo, dunque, è un atto di giustizia che ha perequato una situazione che andava evidentemente rivista.

Detto questo, mi sia consentito aggiungere che il provvedimento, pur venendo incontro a molte esigenze e pur essendo stato elaborato sulla base del principio « parità di trattamento a parità di impiego », non ha ancora cancellato una disparità: quella esistente in materia di pensionabilità delle indennità tra il personale dell'Aeronautica e quello dell'Esercito e della Marina. È ben noto, infatti, che dal 1934 l'Aeronautica militare giustamente gode, nella misura dell'80 per cento, del beneficio della pensionabilità, mentre a tutt'oggi per la Marina è riconosciuto in misura limitata e per l'Esercito tale beneficio non è nemmeno preso in considerazione. A ciò aggiungo che, oltre al principio del riconoscimento della pensionabilità delle indennità per tutte e tre le Forze armate, v'è da rivedere anche la misura della pensionabilità stessa.

Non v'è dubbio, dunque, che anche per l'indennità di imbarco e per quella di impiego operativo sussistono validi presupposti per concedere i benefici pensionistici, riconosciuti da tempo per le indennità di aeronavigazione, di pilotaggio e di volo. Si tratterebbe, cioè, del riconoscimento, anche per il personale in quiescenza di ogni Arma, degli

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

effetti negativi, che si potranno avere nel tempo, dei rischi e dei disagi subiti durante il servizio a bordo di unità o presso reparti operativi. E a questo punto non posso non associarmi a quanto richiamato dal relatore a proposito dell'attesa fiduciosa di altri benemeriti Corpi affinché tali benefici vengano estesi anche a loro. Sono stati ricordati la Pubblica sicurezza ed i Carabinieri, in ordine a quelli che sono i rischi operativi di ogni giorno, connessi proprio alla natura e alla struttura del servizio prestato, specialmente in questi ultimi tempi; e noi vogliamo veramente sottolineare le benemeritenze di questi Corpi che oggi, come sempre, rendono un apprezzato servizio al Paese. E così dicasi anche per la Guardia di finanza.

Allo scopo di non ritardare l'iter del provvedimento ci asteniamo dal presentare emendamenti; ritengo però di dover chiedere sia agli onorevoli rappresentanti del Governo, sia agli onorevoli commissari, di voler accogliere questa mia raccomandazione come un impegno per il futuro, affinché si possa sanare, con successivi provvedimenti, l'accennata sperequazione in materia di pensionabilità delle indennità militari, nonché estendere agli appartenenti agli altri tre Corpi, cui mi sono prima riferito, i benefici oggi accordati.

Chiedo la comprensione e il favore del Governo e della Commissione per queste mie richieste.

BONALDI. Signor Presidente, onorevoli Ministri, onorevole Sottosegretario di Stato, onorevoli colleghi, come giustamente ha affermato il relatore, il disegno di legge non è buono, è « accettabile », ma deve seguire il suo iter con la massima urgenza perchè effettivamente nelle Forze armate non è più tollerabile uno stato di carenza remunerazione; e le indennità in questione tengono il luogo di quegli aumenti di stipendio che non sono consentiti dalle note difficoltà del Tesoro, supplendo inoltre alla mancata rivalutazione dell'indennità militare.

Sono favorevole, quindi, all'approvazione del provvedimento, soprattutto dopo gli emendamenti ad esso apportati dalla Camera dei deputati, che permettono di raggiun-

gere degli scopi che altrimenti non si sarebbero raggiunti.

Per la verità vi sarebbe da fare un lungo discorso sul modo in cui vengono trattate le Forze armate in paesi come gli Stati Uniti d'America, la Germania federale e la Germania orientale, la Gran Bretagna e la Francia; e, come liberale, debbo dire in questa sede che è tempo che Governo e Parlamento pensino seriamente alle nostre Forze armate. Fino adesso ci si è pensato in maniera insufficiente, per cui anche se l'attuale provvedimento può essere considerato un primo passo, la situazione va risolta al più presto.

Come dicevo, il paragone con i paesi citati è davvero impressionante. Sono stato recentemente negli Stati Uniti d'America ed ho potuto constatare l'alto senso di patriottismo con cui quel Paese difende e cura le proprie Forze armate; non fosse altro, per quanto riguarda l'assistenza medica e ospedaliera, per l'assistenza logistica e sociale alle famiglie: scuole, asili, alloggi, negozi privilegiati. In qualunque centro americano di una certa importanza esiste l'ospedale militare, per militari in servizio e in congedo e per le loro famiglie; cosa, questa, che in Italia si è ben lungi dal poter raggiungere.

Ad ogni modo, ripeto, il disegno di legge è un primo passo. L'approviamo come tale, nella speranza che sia il preludio ad una maggiore attenzione verso le nostre Forze armate.

OLIVA. Mi sono soffermato sulla tabella I rilevando l'impossibilità di ridurre ad un criterio unico le varie misure adottate. Altrettanto dicasi per quel che riguarda gli aumenti di cinque in cinque anni, che non seguono un criterio uniforme, poichè vi sono casi in cui gli aumenti agli ufficiali sono maggiori di quelli ai sottufficiali, mentre in altri casi sono invece stranamente superiori gli aumenti ai sottufficiali.

Ho avanzato queste osservazioni perchè di solito, quando si affrontano materie del genere, si creano le premesse per ulteriori ritocchi. Non vorrei quindi che le suddette differenze di trattamento secondo gli scatti provocassero dei malumori che il provvedimento certamente non merita, trattandosi di un

intervento legislativo veramente accettabile ed opportuno.

R E S T I V O, *ministro dell'interno*. Ho seguito con molta attenzione i vari interventi diretti a sottolineare gli aspetti positivi del disegno di legge, già efficacemente puntualizzati dal relatore. Sono grato in particolare al senatore Rosa che, pur apprezzando l'impostazione generale del provvedimento, ha parlato di alcune lacune che in ordine ad esso debbono registrarsi. Sono lacune che come Ministro dell'interno debbo qui ribadire, sottoponendo alla Commissione la necessità che ad esse si metta tempestivo ed adeguato rimedio.

Mi rendo conto dell'urgenza a cui si sono richiamati coloro che hanno più insistito perchè il disegno di legge venga oggi stesso definito nel testo già approvato, per la verità molto frettolosamente, dall'altro ramo del Parlamento. Mi sembra però doveroso prospettare, fin da questo momento, almeno l'esigenza di un emendamento all'articolo 15, rivolto ad estendere il diritto di usufruire dell'indennità, in quell'articolo prevista, anche agli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza inquadrati nei reparti mobili e celeri e nei reparti che svolgono compiti addestrativi. Si tratta di eliminare una sperequazione priva di qualsiasi giustificazione e del tutto inaccettabile; anche se essa non è l'unica da correggere, ci appare la più stridente e la più grave. L'emendamento predisposto è così formulato: « nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e gli istituti di istruzione ».

Mi rendo conto che la presentazione formale di quest'emendamento, che rispecchia un impegno del Governo e una necessità chiaramente avvertita da tutti, determinerebbe una complicazione procedurale. L'altro ramo del Parlamento ha concluso ieri sera i suoi lavori e il regolamento della Camera dei deputati stabilisce che le Commissioni possono essere convocate a Camera chiusa soltanto con l'osservanza di un preciso termine di preavviso. Contro la nostra comune volontà rischieremmo, quindi, di ritardare l'entrata

in vigore delle nuove provvidenze a favore delle Forze armate. Si era pensato di procedere ugualmente alla presentazione dell'emendamento e di richiederne poi alla Commissione lo stralcio in modo da poterlo approvare in questa stessa seduta come provvedimento autonomo. Sono state avanzate però delle riserve circa la possibilità di adottare una tale procedura, che si dice non corrispondente alla prassi seguita dal Senato. Proprio in rapporto a tali riserve, autorevolmente espresse, il Governo ha deciso di trasferire il contenuto dell'emendamento in un apposito disegno di legge da presentare tempestivamente alle Camere e diretto anche a correggere in modo organico ogni altra sperequazione tra il trattamento delle Forze dell'ordine, nei peculiari caratteri che esso sempre ha avuto e che deve conservare, e il trattamento conseguente al disegno di legge in esame per le altre Forze armate.

La copertura finanziaria del nuovo provvedimento potrebbe trovarsi — e in questo senso il ministro Tanassi ha manifestato la sua adesione — in alcune disponibilità del bilancio della Difesa. Al riguardo stamane ho richiesto alla Commissione finanze e tesoro del Senato il suo avviso circa il riferimento dei maggiori oneri, derivanti dalle prospettate modifiche, a un determinato capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa; la Commissione finanze e tesoro, considerando in particolare l'estensione prevista dall'emendamento all'articolo 15 di cui ho fatto prima cenno, si è espressa in senso positivo circa la capienza in quel capitolo della spesa conseguente all'emendamento.

Torno a ripetere che il disegno di legge che il Senato va ora a definire pone vari problemi di perequazione nei confronti di tutte le Forze dell'ordine — dell'Arma dei carabinieri, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza —: problemi che è assolutamente necessario che vengano urgentemente risolti, in modo da garantire la decorrenza del 1° luglio 1970 anche per l'applicazione delle nuove misure di indennità da riconoscere agli organi di polizia. È un'esigenza di giustizia. Nel nostro ordinamento è stato sempre osservato, in materia

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

di trattamento delle forze dell'ordine, un indirizzo volto a considerare, in modo particolare, la pesantezza dei servizi cui le forze dell'ordine sono sottoposte e i gravi sacrifici che esse sopportano nell'adempimento di una funzione fondamentale per la difesa e lo sviluppo della nostra civile convivenza. Non è possibile contraddire ora tale indirizzo; e nessuno certamente vuole che da esso ci si discosti.

Sarei lieto se la Commissione facesse proprio, con una sua esplicita manifestazione di volontà, quest'impegno del Governo. E poiché non vorrei che le mie dichiarazioni potessero destare in qualcuno l'impressione che nelle istanze da me rappresentate vi siano sfumature di carattere settoriale, che sarebbero del resto giustificate dalla particolare passione con cui ognuno di noi si dedica al ramo di amministrazione che gli è stato affidato, sono grato al Ministro per i rapporti con il Parlamento e al Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione di aver voluto partecipare, con me e con l'onorevole Lattanzio, a questa riunione della Commissione per ribadire l'impegno che ho avuto l'onore qui di esprimere, anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

FERRARI-AGGRADI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Ministro dell'interno ha già chiarito molto bene la posizione del Governo. Mi soffermerò, quindi, soltanto su alcuni punti, in ciò facilitato anche dall'introduzione chiara, precisa e pertinente dell'onorevole relatore, il quale ha messo giustamente in luce il problema del trattamento delle forze dell'ordine in relazione a quanto disposto dal presente disegno di legge.

Devo innanzitutto fare una dichiarazione ufficiale a nome del Governo. È convincimento e volontà del Governo di apportare al trattamento delle forze dell'ordine le modifiche rese necessarie dall'approvazione del presente provvedimento, e di apportare queste modifiche con le stesse decorrenze che da questo provvedimento sono indicate.

Questa è una comunicazione formale che io desidero sottolineare e che dovrà avere un proprio seguito con la presentazione di un apposito disegno di legge.

Seconda questione: vorrei affidare agli atti della Commissione un emendamento relativo ad un aspetto più specifico ed urgente, emendamento che comporta un certo onere di spesa per il quale la Commissione finanze e tesoro, su nostra richiesta, ha accertato l'esistenza della copertura. Tale emendamento consiste nell'aggiungere, alla fine dell'articolo 15, le seguenti parole: « nonchè agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e gli istituti di istruzione ».

Riteniamo che quest'emendamento debba essere approvato; ma essendo la Camera dei deputati chiusa, la sua approvazione comporterebbe un notevole ritardo nell'iter del provvedimento. Pertanto non ho che da affidare alla valutazione e al giudizio dei colleghi questa proposta che chiedo, a nome del Governo, possa essere presa in esame.

GASPARI, *ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Onorevoli senatori, la mia presenza alla riunione della Commissione trova la sua ragion d'essere nelle connessioni e nelle responsabilità che riguardano la riforma, in riferimento ai provvedimenti che toccano l'apparato dello Stato.

Come gli onorevoli colleghi hanno presente, l'articolo 15 della legge-delega per il riordinamento delle carriere reca la possibilità della rivalutazione e del permanere di quelle indennità che sono espressamente collegate a specifiche funzioni. Per quanto riguarda l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica — come altri che mi hanno preceduto hanno ricordato — noi abbiamo due forme di indennità: una di carattere generale (ed è l'indennità militare), indennità che ai sensi dell'articolo 15 della legge-delega non è rivalutabile perchè ha carattere di generalità e non è collegata a specifiche funzioni; abbiamo, poi, l'altra indennità, quella operativa, di vecchia tradizione dell'Esercito, che è collegata a specifiche funzioni che tengono conto in modo particolare del rischio, dell'impegno e della pericolosità di certe attività, specificate nelle precedenti norme e in questo disegno di legge che è al vostro esame.

Vi è da aggiungere che, in modo particolare, vi era la questione dell'Aeronautica mi-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

litare, la quale, come voi tutti sapete, si è trovata di fronte ad un gravissimo problema, in quanto prepara nel modo migliore i suoi piloti, con costi notevoli, e poi l'Aeronautica civile se ne impadronisce immediatamente, perchè oggi i piloti operanti nelle compagnie di bandiera nazionali o in altre compagnie aeree hanno un trattamento economico enormemente superiore a quello del personale dell'Aeronautica militare.

Ragion per cui è nata la necessità, per tutto il personale dell'Aeronautica militare adde-
detto alla navigazione aerea e per gli specialisti adibiti alle specifiche funzioni del volo, di cercare di adeguare le indennità, ormai superate dal tempo, non solo al rischio, ma anche alla nuova situazione obiettivamente verificatasi. A questo risponde la tabella cui ha fatto riferimento il senatore Oliva, ed aggiungo che le misure delle indennità, sulle quali il medesimo senatore si è soffermato, sono frutto di un approfonditissimo esame che ha tenuto conto dell'impegno, della specializzazione, dell'impiego operativo. E alla fine si è arrivati ad una formulazione della tabella che, in una certa misura e sia pure con notevoli difficoltà, ha risolto il problema.

Per quanto riguarda la parte di cui si è occupato specificamente il ministro Restivo, devo dire che effettivamente le indennità operative previste per l'Esercito hanno determinato il superamento della legge del 1966, la quale prevedeva una serie di indennità per le forze armate di polizia impiegate in tale servizio. In alcuni casi c'è addirittura lo scavalco, mentre non c'è dubbio che l'impegno, i rischi, la fatica che caratterizzano l'indennità speciale sono enormemente superiori per le forze di polizia, specie quando queste sono impiegate in servizio di ordine pubblico. Quindi, giusti motivi ci sono perchè, approvando questo disegno di legge, si provveda a riordinare la materia che, ovviamente, deve essere adeguata alla nuova situazione che si è determinata.

È evidente che l'impegno del Governo al riguardo non può che essere pieno, come evidentemente non può non esservi lo stesso impegno da parte del Governo affinché l'auspicato provvedimento abbia la stessa decorrenza prevista da questo disegno di legge;

in quanto, specialmente i Carabinieri, stanno a cavallo tra Esercito e forze di polizia, ma l'impiego operativo dell'Arma dei carabinieri coincide in molti casi con quello delle forze di polizia (Pubblica sicurezza, Guardia di finanza, eccetera). È assurdo che in una stessa situazione ci siano trattamenti economici sperequati o diversi; pertanto, ragioni di obiettività e di giustizia impongono al Governo di far seguito, a questo provvedimento che riguarda la Difesa, con un successivo provvedimento che sia concertato tra Difesa e Interno e che contempli, da una parte, l'impiego operativo e il servizio dell'Arma dei carabinieri e, dall'altra, l'impiego operativo e il servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e degli altri Corpi armati che adempiono a servizi particolarmente disagiati e pericolosi.

Quest'impegno — l'assicuro alla Commissione — sarà rapidamente onorato dal Governo e penso che, appena riprenderanno i lavori delle Assemblee legislative, potrà esaminarsi il provvedimento che risolverà quei problemi che oggi ci sono e che possono dare l'impressione di un certo scoordinamento a livelli che interessano in ugual misura le Forze armate dello Stato, siano esse Esercito, Aeronautica o Marina, oppure quelle che presiedono ai servizi di polizia o ad altri servizi ugualmente impegnativi.

P R E S I D E N T E . Ringrazio i ministri Restivo, Ferrari-Aggradi e Gaspari del contributo che hanno voluto dare ai lavori della nostra Commissione e posso dire che le istanze da loro qui rappresentate trovano ampia corrispondenza nello stato d'animo e nell'orientamento della Commissione difesa del Senato.

In quanto al merito dell'emendamento presentato dal ministro Ferrari-Aggradi, ne parleremo al momento opportuno, in sede di esame dell'articolo 15.

Non mi resta, quindi, che dare la parola al rappresentante del Ministero della difesa, onorevole Lattanzio, quale più direttamente interessato al varo di questo provvedimento.

L A T T A N Z I O, sottosegretario di Stato per la difesa. Signor Presidente, onore-

voli senatori, dopo quanto è stato autorevolmente detto dai ministri Restivo, Ferrari - Aggradi e Gaspari, in realtà prendo la parola soprattutto per assolvere al gradito dovere di un triplice ringraziamento. Prima di tutto un ringraziamento a lei, onorevole Presidente, e ai componenti della Commissione difesa perchè hanno voluto accettare l'invito pressantemente rivolto dal mio Ministero di poter esaminare e, mi auguro, approvare nella giornata odierna un provvedimento che, come è stato riconosciuto da tutti i settori della Commissione, è molto atteso. Devo anche un ringraziamento al relatore per il suo proficuo lavoro e mi compiaccio con lui se, nonostante il così poco tempo, è riuscito ad approfondire la materia in argomento.

A tale proposito forse è bene che, a questo punto, io dica una parola sull'*iter* di questo disegno di legge: non si dimentichi che questo provvedimento era sorto con alcune specifiche motivazioni, motivazioni che in questi ultimi mesi, se non settimane, si è ritenuto di dover notevolmente ampliare. È stato già fatto riferimento al problema, piuttosto rilevante, degli ufficiali e dei sottufficiali dell'Aeronautica; è stato detto che era stato impegno già del precedente Governo fare in modo che, soprattutto questo settore, fosse tenuto nella dovuta considerazione, evitando anche quelle che potevano apparire ovvie sperequazioni con i piloti civili. A tale specifico motivo era stata data una risposta positiva con la presentazione del disegno di legge, il quale era accompagnato anche da alcune valide e interessanti considerazioni, relative, in modo particolare, all'indennità di imbarco per la Marina e a quell'operativa per l'Esercito.

In realtà, però, ci siamo accorti ben presto della necessità di modificare abbondantemente la primitiva impostazione del provvedimento e quindi, dopo reiterato ed approfondito esame degli Stati maggiori interessati, il Ministero della difesa è venuto nella determinazione — dopo il doveroso concerto col Dicastero del tesoro e con il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione — di presentare una serie di emendamenti alla Commissione difesa della Camera dei depu-

tali, la quale, ricevuto il parere favorevole della Commissione bilancio, ha ieri approvato all'unanimità il provvedimento con le modifiche da noi proposte.

Naturalmente prendo atto con molta soddisfazione dell'accoglimento sostanzialmente favorevole manifestato anche in questa sede da autorevoli senatori ed è per questo che desidero esprimere l'ultimo dei tre ringraziamenti preannunciati all'onorevole Ministro dell'interno e — in modo ancor più specifico — all'onorevole Ministro per i rapporti con il Parlamento, per la comprensione dimostrata in questo momento. Per cui, mentre sono ovviamente sensibile a quanto essi hanno detto sulla necessità di comprendere tutte le Forze dell'ordine, sono ovviamente particolarmente sensibile ai problemi dei Carabinieri, che istituzionalmente dipendono dal Ministero della difesa; vorrei pregare però la cortesia non solo dell'onorevole Ferrari - Aggradi, ma della Commissione difesa del Senato di rinviare ad apposita sede l'accoglimento del contenuto dell'emendamento da lui proposto, in modo da consentire oggi l'approvazione senza ulteriori indugi del disegno di legge, così importante e determinante ai fini del riassetto retributivo delle nostre Forze armate.

In questo senso, signor Presidente, termino ringraziando ancora il relatore per la sua esposizione così lucida e completa.

B U R T U L O , *relatore*. A me non resta che associarmi all'invito rivolto dall'onorevole Sottosegretario perchè il provvedimento venga approvato oggi stesso: come è già stato più volte ripetuto, si tratta di provvidenze lungamente attese e rielaborate, in modo da essere considerate senz'altro accettabili dopo le critiche sollevate dalla prima stesura. Io penso, comunque, che la Commissione dovrebbe rendersi unanimemente interprete del senso di disagio causato dalle possibili sperequazioni, cui si è fatto cenno nel corso del dibattito, chiedendo al Governo l'impegno di ovviarvi con la presentazione appunto di un disegno di legge che estenda l'indennità di impiego operativo a ufficiali, sottufficiali e agenti del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, affinché il personale

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (22 maggio 1970)

che svolge le stesse mansioni dei Carabinieri non abbia a soffrire di una diversità di trattamento. Pertanto, insieme ai colleghi Rosa, Garavelli, Oliva, Bonaldi, Zannini, Albertini, Morandi e Tanucci Nannini, presento il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo sull'esigenza di apportare al trattamento delle Forze dell'ordine le modifiche rese necessarie dall'approvazione del disegno di legge n. 1231, ed in particolare di estendere l'indennità prevista dall'articolo 15 agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo della guardia di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e gli istituti di istruzione, impegna il Governo a presentare d'urgenza un apposito disegno di legge che dia attuazione a quanto sopra, con le stesse decorrenze previste dal disegno di legge n. 1231 ».

Abbiamo voluto considerare una situazione che emerge immediatamente dal provvedimento, prescindendo da posizioni che potremo ulteriormente approfondire e studiare in seguito.

O L I V A . Concordo con quanto dichiarato dal relatore. Mi pare però opportuno che l'ordine del giorno proposto sia discusso al momento dell'esame dell'articolo 15, cui esso si riferisce.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Le indennità mensili di aeronavigazione e di pilotaggio spettanti, ai sensi degli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano sostituiti dagli articoli 1 e 2 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'aeronautica militare,

assumono la denominazione unica di indennità di aeronavigazione. Detta indennità è stabilita, in relazione al tipo di aeromobile sul quale il personale svolge normalmente la attività di volo, nelle misure indicate nella annessa Tabella I.

Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare in servizio come piloti di linea presso i gruppi di volo e le squadriglie mantenute in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego dei velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al comma precedente, un'indennità supplementare mensile di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971.

Agli ufficiali e ai sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono con carattere di continuità effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore spetta, in aggiunta all'indennità mensile di cui al primo comma, una indennità mensile supplementare di lire 45.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 90.000 dal 1° gennaio 1971, non cumulabile con l'indennità supplementare di cui al comma precedente e con i compensi di cui ai successivi articoli 4 e 6.

Sono soppresse le indennità mensili supplementari di aeronavigazione e di pilotaggio previste dagli articoli 1 e 2 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

È abrogato il secondo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

(È approvato).

Art. 2.

L'indennità di cui al primo comma del precedente articolo 1 compete altresì, in luogo delle indennità di aeronavigazione e di pilotaggio di cui fruiscono attualmente, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati, per svolgere attività di volo, ai reparti di volo dell'Esercito, della Ma-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

rina e dell'Aeronautica, nonchè a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logisticisti preposti all'attività aerea di ciascuna Forza armata e interforze.

Le indennità supplementari di cui al secondo e terzo comma del precedente articolo 1 sono estese, alle stesse condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali piloti dell'Esercito e della Marina.

Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati, per l'attività di volo, a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, l'indennità di aeronavigazione spetta nella misura per essi indicata nell'annessa Tabella I.

Per la corresponsione delle indennità si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302.

(È approvato).

Art. 3.

Per gli ufficiali piloti che hanno conseguito il prescritto brevetto in un grado superiore a quello di tenente o grado corrispondente, la misura dell'indennità di aeronavigazione da corrispondere è determinata unicamente in base all'anzianità nel servizio aeronavigante.

(È approvato).

Art. 4.

I compensi di collaudo previsti dai numeri 6 e 12 della Tabella III annessa alle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, sono stabiliti nella misura unica di lire 10.000 per ogni collaudo, con un massimo di lire 30.000 mensili. Sono soppressi i numeri 6-bis e 12-bis della predetta tabella.

I compensi suddetti sono estesi al personale militare e al personale civile tecnico dell'Esercito e della Marina che compie i suddetti collaudi.

(È approvato).

Art. 5.

Per gli ufficiali e per i sottufficiali assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatori in volo, l'indennità prevista dagli articoli 8 e 9 della presente legge è stabilita nelle seguenti misure:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
Ufficiali superiori .	L. 45.000	L. 90.000
Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli delle tre classi .	» 35.000	» 70.000
Sergenti maggiori e sergenti	» 22.500	» 45.000

Le suddette misure sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di impiego come sperimentatore in volo e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

(È approvato).

Art. 6.

Il compenso mensile spettante, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 dicembre 1953, n. 953, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, agli ufficiali e sottufficiali nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialità è stabilito nelle misure di lire 37.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Art. 7.

L'indennità mensile di pilotaggio, spettante ai sensi dell'articolo 4 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 29 novembre 1961, n. 1300, al personale che frequenta corsi di pilotaggio, è stabilita nelle misure di lire 25.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 35.000 dal 1° gennaio 1971.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi del suddetto articolo 4, agli ufficiali che frequentano corsi di osservazione aerea è stabilita nelle misure di lire 16.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 18.000 dal 1° gennaio 1971.

(È approvato).

Art. 8.

L'indennità mensile di volo prevista dall'articolo 10 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, è stabilita, per gli ufficiali facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 1), ed è estesa nelle stesse misure agli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico facenti parte degli equipaggi fissi di volo. Per gli ufficiali non facenti parte degli equipaggi fissi di volo ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi ed elettromeccanici di bordo dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, l'indennità è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella II, n. 2).

Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali dell'Aeronautica non compresi nel comma precedente.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo compete altresì, ricorrendo analoga posizione di impiego, agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti ad Armi, Corpi o Servizi per i quali non è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica nonché agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole Forze armate e interforze.

Agli ufficiali dell'Esercito e della Marina appartenenti a Corpi o Servizi per i quali è richiesta la laurea, in possesso del brevetto di specialista di elicottero ed assegnati, per l'attività di volo o ad esso connessa, ai

reparti o agli organi indicati nel comma precedente, compete, in luogo della indennità di volo di cui fruiscono attualmente, l'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Agli ufficiali medici dell'Esercito e della Marina assegnati per l'attività di volo o ad esso connessa, ai reparti o agli organi indicati nel terzo comma del presente articolo, compete l'indennità prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, per gli ufficiali del Corpo sanitario aeronautico. Agli stessi ufficiali, quando facciano parte degli equipaggi fissi di volo, compete invece l'indennità mensile di volo nella misura stabilita nell'annessa Tabella II, n. 1).

Per la corresponsione dell'indennità mensile di volo di cui ai precedenti commi terzo, quarto e quinto si osservano, in quanto applicabili, le norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni.

(È approvato).

Art. 9.

L'indennità mensile di volo spettante, ai sensi dell'articolo 11 delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali, primi avieri e avieri scelti a ferma speciale dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, è stabilita nelle misure indicate nell'annessa Tabella III.

Resta ferma nella misura spettante anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge l'indennità mensile di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1961, n. 1300.

L'indennità di cui al primo comma del presente articolo è corrisposta, ricorrendo analoga posizione di impiego e con la osservanza, in quanto applicabili, delle norme approvate con decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, e successive modificazioni, ai sottufficiali ed ai militari di truppa dell'Eserci-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

to e della Marina in possesso del brevetto di specialista aeronautico o di specialista di elicottero e assegnati, per l'attività di volo o ad essa connessa, ai reparti di volo dello Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonchè agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea delle singole Forze armate e interforze.

(È approvato).

Art. 10.

L'indennità speciale spettante, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 1° luglio 1966, n. 537, agli ufficiali, ai sottufficiali e al personale civile dell'Aeronautica adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo è stabilita nelle misure mensili di lire 33.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 50.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di I grado; di lire 42.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 60.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di II grado; di lire 60.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 80.000 dal 1° gennaio 1971, per coloro che svolgono operazioni connesse alle abilitazioni di III grado.

La predetta indennità è estesa al personale dell'Esercito e della Marina in possesso delle prescritte abilitazioni ed in analoghe condizioni di impiego.

L'indennità di cui al presente articolo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni nello specifico servizio e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

L'indennità stessa, infine, non è cumulabile con le indennità di imbarco e di impiego operativo.

(È approvato).

Art. 11.

L'indennità mensile spettante, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, convertito nella legge 2 giugno 1939,

n. 739, ai militari allievi delle scuole paracadutisti durante il corso di addestramento con lancio dalla torre ed esercizi ginnici particolari è stabilita nelle misure di lire 4.500 dal 1° luglio 1970 e di lire 9.000 dal 1° gennaio 1971.

L'indennità mensile spettante, ai sensi del primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, agli allievi delle scuole paracadutisti durante il periodo in cui sono chiamati ad effettuare lanci effettivi da aerei in volo è stabilita nella misura di lire 32.000 dal 1° luglio 1970. L'indennità è corrisposta con inizio dal mese in cui gli allievi effettuano il primo lancio e fino alla data di conseguimento del brevetto militare di paracadutista.

L'indennità mensile spettante, ai sensi del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 1939, n. 204, al personale militare paracadutista, in possesso del relativo brevetto, chiamato a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, è stabilita, per gli ufficiali e sottufficiali, nelle misure risultanti dalla colonna 3 della Tabella I annessa alla presente legge, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, e nelle misure di lire 38.000 dal 1° luglio 1970 e di lire 45.000 dal 1° gennaio 1971, per i graduati e militari di truppa.

(È approvato).

Art. 12

Agli ufficiali, ai sottufficiali, ai graduati e militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti ma che svolgano l'attività annuale di allenamento col paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso unità paracadutisti ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11.

(È approvato).

Art. 13.

Al personale militare dell'Esercito che abbia svolto attività di volo sugli aerei leggeri con percezione delle indennità relative sono estese, per quanto concerne il regime delle pensioni normali e privilegiate, le disposizioni del decreto-legge 20 aprile 1936, n. 913, convertito nella legge 10 febbraio 1937, numero 326.

Al personale militare dell'Esercito e della Marina che abbia svolto attività di volo con percezione delle indennità di aeronavigazione o di volo sono estese le disposizioni dell'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834.

(È approvato).

Art. 14.

Gli assegni personali normali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e annesse tabelle A, B e C, sono sostituiti dall'indennità mensile di imbarco di cui alla Tabella IV annessa alla presente legge, fermo restando il diritto agli assegni di cui alla colonna 4 delle tabelle A e B, nelle misure e alle condizioni ivi previste.

Gli assegni personali speciali di imbarco previsti dal regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e annesse tabelle F, G, H, I e L, sono sostituiti dalle indennità supplementari giornaliere di cui alla Tabella V annessa alla presente legge, e dagli assegni eventuali giornalieri di cui alla Tabella VII annessa alla presente legge.

La tabella E, concernente il trattamento tavola alle mense di bordo, annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, è sostituita dalla Tabella VI annessa alla presente legge.

Sono abrogati i titoli IV e V nonchè il n. 3 dell'articolo 45 del titolo VI del regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156. È altresì abrogato, con

effetto dal 1° luglio 1970, il secondo comma dell'articolo 3 della legge 8 gennaio 1952, n. 15.

È soppressa la Tabella D annessa al regolamento approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156.

(È approvato).

Art. 15

L'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, è sostituito dal seguente:

« Art. 2. — Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo o presso gli enti addestrativi appresso indicati, è corrisposta l'indennità di impiego operativo nelle misure risultanti distintamente alle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII:

comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

corpi d'armata;

divisioni;

brigate;

unità di supporto;

reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati nelle grandi unità.

Enti addestrativi (col. 2):

centri, campi e reparti di addestramento;

scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che, dopo aver prestato servizio complessivamente per almeno tre anni, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo delle singole Forze armate o interforze, nonchè sulle navi in armamento ed in riserva e nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 vengano assegnati ad altro

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

comando, ente o reparto di minore impegno operativo è corrisposta l'indennità nella misura prevista alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII.

L'indennità di cui al presente articolo spetta altresì agli ufficiali ed ai sottufficiali della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti ».

A questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le seguenti parole: « nonchè agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e presso gli istituti di istruzione ».

Dalla discussione svoltasi mi pare però sia emersa la volontà del Governo di non insistere sull'emendamento.

FERRARI - AGGRADI, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Preso atto delle dichiarazioni dell'onorevole relatore, confermate dagli altri onorevoli commissari intervenuti nel dibattito, il Governo non insiste per la votazione dell'emendamento testè ricordato. Ciò per due motivi fondamentali: il primo è che nella attuale situazione dei lavori parlamentari, la votazione dell'emendamento comporterebbe un ritardo per l'approvazione definitiva del disegno di legge, ritardo che il Governo non vuole assolutamente causare; il secondo motivo è che il Governo prende atto dell'atteggiamento positivo della Commissione e dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole relatore, con il quale si impegna il Governo a presentare un apposito disegno di legge per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza — per il quale già esiste la necessaria copertura, come ha confermato anche la Commissione finanze e tesoro del Senato — che avrà la stessa decorrenza prevista dal provvedimento che la Commissione sta oggi esaminando.

OLIVA. Mi rallegro per la decisione del Governo di non insistere sull'emendamento, e non solo perchè ciò rende possibile l'immediata, definitiva approvazione del

disegno di legge. Infatti, come il Ministro dell'interno ha accennato, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza viene attualmente erogata un'indennità di funzione: avremmo dunque dovuto modificare l'emendamento nel senso di considerare quest'ultima indennità e quella di impiego operativo non cumulabili, erogando soltanto la differenza. Ritengo, inoltre, che l'aver adottato questa soluzione sia opportuno anche perchè in tal modo il disegno di legge di prossima presentazione sarà discusso dinanzi alle Commissioni competenti per materia: la Commissione interni per il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e, eventualmente, la Commissione di finanza per la Guardia di finanza. Desidero, infatti, aggiungere un'ultima considerazione per quanto riguarda proprio il personale del Corpo delle guardie di finanza, spesso impegnato in impieghi operativi alle frontiere, per il quale, quindi, si pongono gli stessi problemi di perequazione; ed altrettanto dicasi per le guardie di finanza impegnate in zone alpine, dato che l'articolo 18 stabilisce un'apposita indennità per le truppe alpine.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 15.

(È approvato).

Art. 16.

L'indennità di impiego operativo, prevista dal precedente articolo 15, è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali e sottufficiali della Marina in servizio presso i comandi e reparti di impiego operativo, o presso gli enti amministrativi di detta Forza armata, appresso elencati:

comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

- reparti elicotteri;
- reparti antisom;
- reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

4ª COMMISSIONE (Difesa)

30ª SEDUTA (22 maggio 1970)

comandi e reparti di difesa foranea;
batterie contraeree costiere;
unità di controllo operativo e di scoperta;

centri operativi in sede protetta;
reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.

Enti addestrativi (col. 2):

centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Agli ufficiali e sottufficiali della Marina è estesa, altresì, l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure e alle condizioni ivi previste. Tali misure sono aumentate di una somma pari al 10 per cento dell'indennità di cui all'annessa Tabella IV al compimento di ciascun triennio di imbarco ed altri servizi come indicato alla lettera *a*) della predetta Tabella IV, con l'osservanza delle norme sul cumulo di cui alla lettera *b*) della stessa Tabella IV.

Il trattamento di cui al comma precedente è comunque dovuto al personale imbarcato su navi in disponibilità.

L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo, in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

(È approvato).

Art. 17.

L'indennità di impiego operativo prevista dal precedente articolo 15 è estesa, nelle misure indicate nelle colonne 1 e 2 dell'annessa Tabella VIII ed alle condizioni ivi previste, agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Aeronautica in servizio presso i comandi e reparti d'impiego operativo o presso gli enti addestrativi di detta Forza armata, appresso elencati:

comandi e reparti di impiego operativo (col. 1):

aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi;
squadriglie;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;

reparti intercettori teleguidati (IT);
centrali operative in sede protetta e unità di controllo operativo;

reparti di supporto operativo e reparti con caratteristiche di impiego operativo non inquadrati in quelli sopraelencati.

Enti addestrativi (col. 2):

centri, campi e reparti di addestramento;
scuole di reclutamento e di perfezionamento.

Al personale di cui al comma precedente è estesa altresì l'indennità di cui alla colonna 3 dell'annessa Tabella VIII nelle misure ed alle condizioni ivi previste.

L'indennità di cui al presente articolo spetta inoltre agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina ed agli appuntati e carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo in servizio presso i suddetti comandi, reparti o enti.

(È approvato).

Art. 18.

L'articolo unico del regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1644, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« *Articolo unico.* — Agli ufficiali ed ai sottufficiali in servizio presso comandi, grandi unità ed unità delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta il seguente soprassoldo mensile:

	dal 1°-7-1970	dal 1°-1-1971
Ufficiali	L. 6.500	L. 10.000
Aiutanti di battaglia e marescialli	» 4.500	» 7.500
Sergenti maggiori e sergenti	» 3.000	» 4.500» .

(È approvato).

Art. 19.

L'indennità di aeronavigazione, l'indennità di volo, l'indennità di imbarco e l'indennità di impiego operativo non sono cumulabili, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole.

Tuttavia, il personale che si trovi in condizione di aver diritto all'indennità di impiego operativo e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di impiego operativo, quest'ultima indennità è corrisposta per la differenza.

Al personale dell'Aeronautica arruolato successivamente all'entrata in vigore della presente legge, quando venga impiegato in una destinazione di servizio diversa dai comandi e reparti di impiego operativo e dagli enti addestrativi indicati al primo comma del precedente articolo 17, l'indennità di volo di cui ai precedenti articoli 8 e 9 verrà attribuita al compimento di almeno tre anni di servizio presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo, delle singole Forze armate o interforze, e su navi in armamento e in riserva, con gli stessi criteri indicati al precedente comma.

Nel caso di piloti e specialisti che svolgano attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità di imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento.

Ai fini dell'attribuzione dell'indennità di impiego operativo e dei relativi aumenti triennali, il servizio prestato nelle condizioni di impiego di cui al precedente articolo 10 è considerato come svolto presso comandi o reparti operativi.

R O S A . In relazione a quanto stabilito da questo articolo, che sancisce la non cumulabilità delle varie indennità, ed in ossequio al principio, cui è informato tutto il disegno di legge, del pari trattamento a parità d'impiego, desidero presentare un ordine del giorno, a firma anche dei senatori

Bonaldi e Garavelli, con il quale si impegna il Governo ad ovviare anche ad altre disparità tuttora esistenti, in fatto di pensionabilità tra le tre Forze armate. Esso così recita: « La Commissione difesa del Senato, dato atto al Governo della sensibilità dimostrata nel presentare il disegno di legge numero 1231, che afferma il giusto principio del " pari trattamento a parità di impiego " per le tre Forze armate; ritenuto che il provvedimento, che certamente soddisfa le giuste aspettative delle Forze armate, non ha ancora cancellato le disparità di trattamento esistenti in materia di pensionabilità delle indennità fra le Forze armate stesse, chiede al Governo l'impegno a che successivamente sia presa in esame anche l'esigenza di estendere a tutte le Forze armate la pensionabilità delle indennità suddette ».

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 19.

(È approvato).

Art. 20.

Per le cessazioni dal servizio successive al 30 giugno 1970, il calcolo dell'aliquota pensionabile dell'indennità di aeronavigazione verrà effettuato, separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità di cui all'annessa Tabella I. Per periodi di servizio superiori al massimo pensionabile, sarà tenuto conto delle misure più favorevoli percepite — nel tempo — dagli interessati. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970, l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia è assimilata a quella svolta sugli aviogetti.

(È approvato).

Art. 21.

Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, impiegato nelle operazioni di soccorso in occasione di pubbliche calamità o in altri interventi al servizio della collettività, competono le in-

dennità giornaliere previste per il personale dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia dall'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, per i servizi fuori sede, e dalla legge 22 dicembre 1969, n. 967, per i servizi in sede.

Le misure delle indennità per i graduati e i militari di truppa sono pari a quelle previste per gli allievi carabinieri.

Le indennità di cui ai commi precedenti, dovute nelle misure in vigore nel tempo per le forze di polizia, non sono cumulabili con quella di impiego operativo, con l'indennità e gli assegni d'imbarco e con le indennità di aeronavigazione e di volo previste dalla presente legge.

(È approvato).

Art. 22.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1970, valutato in lire 8 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio anzidetto.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame delle Tabelle allegate, delle quali do lettura:

TABELLA I

INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE

GRADO O ANZIANITÀ DI SERVIZIO AERONAVIGANTE	Aviogetti		Velivoli ad elica plurimotori da combattimento o da trasporto a grande e medio raggio ed elicotteri con armamento di guerra		Altri velivoli od elicotteri	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
	1	2	3	4	5	6
<i>Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante:</i>						
— ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	112.000	148.000	88.000	120.000	75.000	93.000
— sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	100.000	137.000	78.000	112.000	65.000	85.000
<i>Da 10 a 15 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di capitano:</i>						
— ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	123.000	167.000	95.000	130.000	80.000	102.000
— sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	112.000	155.000	85.000	120.000	72.000	95.000
<i>Da 15 a 20 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di maggiore o tenente colonnello:</i>						
— ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	136.000	186.000	108.000	148.000	92.000	116.000
— sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	123.000	172.000	96.000	137.000	81.000	107.000
<i>Da 20 a 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di colonnello:</i>						
— ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	150.000	204.000	120.000	162.000	100.000	125.000
— sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	134.000	188.000	108.000	155.000	90.000	120.000
<i>Con oltre 25 anni di effettivo servizio aeronavigante o ufficiale avente grado di generale:</i>						
— ufficiali, marescialli e gradi corrispondenti	165.000	223.000	134.000	180.000	114.000	140.000
— sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	145.000	204.000	120.000	172.000	102.000	127.000

Nota. — Il tipo di aeromobile sul quale ciascun dipendente effettua la normale attività di volo è indicato separatamente con determinazione degli Stati Maggiori.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

Segue: TABELLA I

INDENNITÀ MENSILE DI AERONAVIGAZIONE PER GLI UFFICIALI OSSERVATORI

	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
Fino a 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	74.000	93.000
Con oltre 10 anni di effettivo servizio aeronavigante	81.000	102.000

(È approvata).

TABELLA II

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER GLI UFFICIALI DELL'AERONAUTICA
APPARTENENTI AI SOTTONOTATI CORPI E RUOLI

	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
1) <i>Facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, al Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici e al Corpo sanitario aeronautico	40.000	70.000
2) <i>Non facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti all'Arma aeronautica, ruolo specialisti, delle categorie: motoristi, montatori, marconisti, armieri, fotografi, elettromeccanici di bordo	13.000	15.000

Nota. — L'indennità attribuita agli ufficiali facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

(È approvata).

TABELLA III

INDENNITÀ MENSILE DI VOLO PER I SOTTUFFICIALI E GRADUATI
DELL'AERONAUTICA — RUOLO SPECIALISTI

	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
1) <i>Facenti parte di equipaggi fissi di volo (a):</i>		
— aiutanti di battaglia e marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe.....	40.000	70.000
— sergenti maggiori e sergenti	30.000	45.000
— primi avieri e avieri scelti a ferma speciale	25.000	35.000
2) <i>Non facenti parte di equipaggi fissi di volo</i> ed appartenenti alle categorie motoristi, montatori, marconisti, armieri, elettromeccanici di bordo, fotografi:		
— aiutanti di battaglia e marescialli di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe.....	12.000	14.000
— sergenti maggiori e sergenti	9.000	10.000
— primi avieri e avieri scelti a ferma speciale	6.500	7.500

(a) Con decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro del tesoro, viene annualmente stabilito il numero massimo dei sottufficiali e graduati di truppa facenti parte degli equipaggi fissi di volo.

Nota. — L'indennità attribuita ai sottufficiali e graduati di truppa facenti parte di equipaggi fissi di volo è aumentata del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di appartenenza ad equipaggio fisso e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio.

(È approvata).

TABELLA IV

INDENNITÀ MENSILE D'IMBARCO SPETTANTE AL
PERSONALE DELLA MARINA MILITARE

GRADI	A bordo di unità navali	
	Misure in vigore dal 1° lu- glio 1970	Misure in vigore dal 1° gen- naio 1971
Ammiragli, generali e ufficiali superiori	71.500	100.000
Ufficiali inferiori, aspiranti e capi delle 3 classi	40.500	70.000
Secondi capi e sergenti	24.500	45.000
Allievi Accademia navale, sottocapi e comuni volontari e raffermati	11.500	20.000
Sottocapi e comuni di leva	6.500	12.000

a) Le presenti misure:

— sono dovute al personale imbarcato su navi in armamento e in riserva;

— sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato su navi in armamento e riserva e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. Allo stesso fine è computabile il servizio prestato, anche anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi e reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge. Il servizio prestato presso gli enti addestrativi è computato per metà.

b) Ai fini dell'attribuzione della indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali, è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, aspirante, sottufficiale, graduato e comune non in servizio di leva. Le diverse misure delle indennità non sono cumulabili tra loro.

c) Le misure di cui alla presente tabella sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorre determinarle, sono pari a un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

(È approvata).

TABELLA V

INDENNITÀ GIORNALIERE SUPPLEMENTARI SPETTANTI, IN AGGIUNTA A QUELLA DI CUI ALL'ANNESSA TABELLA IV, AL PERSONALE DESTINATO A BORDO DI NAVI IN ARMAMENTO E IN RISERVA

1) Quando imbarcato sui sommergibili:		
— Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari ...	100%	} dell'indennità di base di cui all'annessa tabella IV.
— Sottocapi e comuni di leva	200%	
2) Quando destinato a costituire forze da sbarco o basi passeggere di operazioni:		
a) incursori e subacquei:		
— Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari	100%	
— Sottocapi e comuni di leva	200%	
b) battaglione San Marco:		
— Ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni volontari	60%	
— Sottocapi e comuni di leva	120%	
3) Quando « in comando » di singola unità o gruppi di unità:		
— Ufficiali e sottufficiali di qualunque grado	20%	
4) Quando l'unità si trova fuori della sede di assegnazione:		
— Tutto il personale imbarcato	30%	

a) Le indennità previste ai numeri 1 e 3 sono dovute per tutto il periodo di percezione della indennità di cui all'annessa tabella IV.

b) L'indennità prevista al numero 2 è dovuta per i soli giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.

c) L'indennità prevista al numero 4 è dovuta per un massimo di 60 giorni consecutivi e per navigazione di durata non inferiore ad otto ore consecutive.

d) Le indennità previste ai numeri 1, 2 e 4 non sono suscettibili degli aumenti percentuali stabiliti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.

e) Le indennità previste ai numeri 1 e 2 sono cumulabili con l'indennità oraria di immersione di cui alla legge 7 ottobre 1957, n. 969.

(È approvata).

TABELLA VI

TRATTAMENTO TAVOLA MENSE DI BORDO

(Importi giornalieri)

MENSE	Importi giornalieri
Mensa ammiraglio	650
Mensa comandante (capitano di vascello o di fregata)	550
Mense ufficiali	400
Mensa aspiranti e allievi dell'Accademia navale quando non sono ammessi alla mensa ufficiali	250
Mensa sottufficiali	250
Quote in aumento:	
per la mensa ammiraglio	100
per la mensa per un solo commensale (comandante e ufficiali)	100
per la mensa di più di un commensale e meno di sei (comandante e ufficiali) ...	80
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (comandante e ufficiali)	60
per la mensa con meno di sei commensali (sottufficiali)	60
per la mensa da sei commensali a meno di dieci (sottufficiali)	50

a) I presenti assegni sono ridotti del 50 per cento per le unità in posizione amministrativa di disponibilità.

b) Le diverse quote di aumento per ogni nave o mensa vengono corrisposte secondo il numero dei commensali previsti dalla tabella di equipaggiamento e non secondo il numero effettivo. Determinate le quote spettanti col criterio di cui sopra, il conteggio alle mense si fa in base al numero effettivo dei commensali.

(È approvata).

TABELLA VII

ASSEGNI GIORNALIERI DI BORDO EVENTUALI

1) *Assegno per alloggio a terra.*

È dovuto agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento o riserva quando non possono alloggiare a bordo delle proprie unità, in misura pari ad un quarto dell'indennità di missione in vigore, prevista per la sede.

L'assegno di cui sopra è dovuto anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi appoggio perché destinati ad imbarcare su navi in costruzione e allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio. È dovuto altresì agli ufficiali e sottufficiali imbarcati sui sommergibili quando non possono raggiungere il bordo perché la nave è in crociera e sempreché non spetti ad essi l'indennità di missione.

L'assegno suddetto è dovuto per la sola giornata in cui il personale deve prendere alloggio a terra, comunque non fornito dall'amministrazione. La relativa spesa è imputata sul capitolo « Spese eventuali di campagna ».

2) *Assegni per particolari incarichi disimpegnati a bordo.*

Sono dovuti limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo:

a) ai militari addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo	L. 100
b) ai militari addetti ai servizi radiotelegrafonici	» 100
c) ai militari addetti alla panificazione	» 200
d) ai militari addetti ai servizi igienici	» 200
e) ai militari addetti alle mense e cucine	» 200

3) *Assegno speciale per servizio di dragaggio su mine cariche.*

È dovuto per le sole giornate di effettivo dragaggio su mine cariche:

ufficiali, sottufficiali, sottocapi e comuni	L. 800
----------------------------------------------------	--------

4) *Assegno speciale per trasporto combustibili e munizioni ed acqua.*

È dovuto per le sole giornate di effettivo trasporto, imbarco e sbarco:

a) al personale imbarcato su navi adibite al trasporto di combustibili e munizioni	L. 800
b) al personale imbarcato su navi adibite al rifornimento idrico	» 400

5) *Assegno speciale per servizio idrografico.*

È dovuto, nelle sottoindicate misure, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento sugli assegni di imbarco, approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni:

a) a tutto il personale imbarcato durante le campagne idrografiche, cablografiche, e per il servizio di fari, fanali e segnalamenti marittimi:

— Ufficiali e capi delle tre classi	L. 600
— Secondi capi e sergenti	» 400
— Sottocapi e comuni	» 200

Segue: TABELLA VII

b) al personale del CEMM distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra (in aumento agli assegni di cui alla precedente lettera a):

— Capi di 1 ^a , 2 ^a e 3 ^a classe	L. 200
— Secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni	» 150

Agli effetti della corresponsione del presente assegno (lettere a e b), la campagna idrografica si inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione ed ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.

Sia gli assegni per campagna idrografica sia quelli per lavori speciali, sono anche dovuti al personale civile dell'Istituto idrografico della marina militare imbarcato, in base alla assimilazione di grado prevista dal vigente ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Gli assegni previsti dalla presente tabella sono cumulabili con le indennità e gli assegni di cui alle tabelle IV, V e VI annesse alla presente legge e non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del predetto regolamento.

(È approvata).

TABELLA VIII

INDENNITÀ MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO
SPETTANTE AL PERSONALE MILITARE DELL'ESERCITO

GRADI	Colonna 1		Colonna 2		Colonna 3	
	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971	Misure in vigore dal 1° luglio 1970	Misure in vigore dal 1° gennaio 1971
Generali e ufficiali superiori . .	44.000	70.000	25.000	50.000	17.500	35.000
Ufficiali inferiori, aiutanti di battaglia e marescialli	29.000	50.000	17.500	35.000	12.500	25.000
Sergenti maggiori, sergenti e gradi corrispondenti	16.000	30.000	11.250	22.500	7.500	15.000
Appuntati e carabinieri in ferma volontaria, raffermati o in servizio continuativo . . .	8.000	15.000	5.000	10.000	3.500	7.500

a) Le misure giornaliere dell'indennità, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle indicate nella presente tabella.

b) Le misure di cui alle colonne 1 e 2 sono aumentate del 10 per cento dopo il compimento di ciascuno dei primi tre trienni di servizio complessivamente prestato, anche anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, presso comandi e reparti operativi, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna Forza armata e interforze, su navi in armamento e in riserva nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge, e del 20 per cento dopo il compimento del quarto triennio. A tal fine il servizio prestato presso enti addestrativi è computato per metà.

c) Le misure di cui alla colonna 3 competono al personale che abbia prestato servizio complessivamente, per almeno tre anni, presso comandi e reparti di impiego operativo, enti addestrativi, reparti di volo di ciascuna forza armata e interforze, a bordo di unità navali nonché nelle condizioni di impiego di cui all'articolo 10 della presente legge. Le relative misure sono aumentate al compimento di ciascun triennio di servizio, come sopra indicato alla lettera b), successivo al primo, di una somma pari al 10 per cento della indennità di cui alla colonna 1.

d) Ai fini dell'attribuzione dell'indennità prevista dalla presente tabella e relativi aumenti percentuali è consentito il cumulo dei servizi prestati da ufficiale, da sottufficiale e da militare di truppa non in servizio di leva. Le diverse misure dell'indennità non sono cumulabili tra loro.

(È approvata).

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

Mi consentano, a questo punto, gli onorevoli colleghi di dare lettura di un ordine del giorno, che reca la mia firma, che desidero porre all'attenzione della Commissione e del Governo.

« La Commissione difesa del Senato, nel discutere il disegno di legge n. 1231, impegna il Governo a predisporre gli strumenti e i mezzi necessari all'aumento del soldo dei militari di leva onde esso sia portato a lire 500 giornalieri ».

Non credo che tale ordine del giorno abbia bisogno di illustrazione.

Ricordo che il relatore, senatore Burtulo, ha presentato il seguente ordine del giorno, a firma anche dei senatori Rosa, Garavelli, Oliva, Bonaldi, Zannini, Albertini, Morandi e Tanucci Nannini:

« La Commissione difesa del Senato, preso atto delle dichiarazioni del Governo sulla esigenza di apportare al trattamento delle forze dell'ordine le modifiche rese necessarie dall'approvazione del disegno di legge n. 1231, ed in particolare di estendere l'indennità prevista dall'articolo 15 agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in servizio presso i reparti mobili e celeri e gli istituti di istruzione, impegna il Governo a presentare d'urgenza un apposito disegno di legge che dia attuazione a quanto sopra, con le stesse decorrenze previste dal disegno di legge n. 1231 ».

R O S A . Signor Presidente, onorevoli colleghi, insisto sull'opportunità di includere anche il personale della Guardia di finanza e dell'Arma dei carabinieri. La Guardia di finanza, come ben sappiamo, svolge anch'essa dei compiti che comportano dei rischi; se alla base di questo provvedimento vi è il principio del riconoscimento del rischio nell'espletamento di determinate funzioni, è allora opportuno estendere anche alla Guardia di finanza tale riconoscimento, altrimenti potremmo trovarci domani di fronte alle giuste richieste di questo Corpo. E così dicasi anche per i carabinieri. È vero che nel disegno di legge n. 1231 sono contemplate alcune norme in favore dei carabinieri, però

sappiamo che certi benefici sono estesi soltanto ai reparti mobili, mentre io ritengo che il rischio sia connaturato anche ad altri servizi resi da questo personale. Lo stesso servizio in sé e per sé comporta in qualsiasi momento il rischio: non credo infatti, che il carabiniere abbia un momento del servizio che non sia rischioso e un altro momento in cui lo stesso servizio invece lo sia; ecco perchè mi pare opportuno estendere anche ai carabinieri che non fanno parte dei reparti mobili i benefici previsti dal presente provvedimento. Dico questo anche per evitare, domani, di trovarci in una situazione dalla quale difficilmente potremmo uscire.

B O N A L D I . Mi associo a quanto osservato dal senatore Rosa.

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Prego di non insistere su questo punto. Per quanto riguarda i carabinieri, la loro situazione è già stata presa in esame: quanto il senatore Rosa chiede è stato, in sostanza, già accolto nello spirito del disegno di legge. In questo momento all'Arma abbiamo dato piena soddisfazione; aprire nuove attese e nuovi interrogativi mi sembrerebbe assurdo. Le richieste sono soddisfatte: perchè dobbiamo noi eccitarne di nuove?

Per quanto riguarda la Guardia di finanza, mi faccio carico di esaminare il problema.

R O S A . Mi basta questo impegno.

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ritengo che nello spirito delle dichiarazioni del Ministro per i rapporti con il Parlamento ci sia già la volontà implicita di riguardare tutta questa materia; per cui se sarà necessario ampliare, non soltanto per le guardie di finanza, ma anche per i carabinieri e le guardie carcerarie, il Governo, che già questa mattina è stato così sollecito nell'impostare e definire il problema, certamente si farà carico di riesaminare tutta la materia al fine di darle una soluzione perequata.

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

R O S A . Non insisto, e prendo atto delle dichiarazioni del Governo. Resta, quindi, l'impegno del Governo a riesaminare nella sede opportuna la materia, prendendo in esame l'esigenza che questo trattamento venga esteso anche alle guardie di finanza, ai carabinieri e alle guardie carcerarie.

O L I V A . Data questa situazione e poichè l'ordine del giorno minaccia di comprendere troppe cose, proporrei di distinguere le due ipotesi. Per quanto riguarda le tre Forze armate (poichè l'Esercito comprende anche i carabinieri) con questo disegno di legge dovremmo ritenere la partita chiusa. Viceversa, per le altre forze costituite, come quelle di Pubblica sicurezza, della Guardia di finanza, eccetera, che non entrano nella considerazione di questo provvedimento, la Commissione difesa può esprimere un voto di studio per la perequazione dei trattamenti, perchè le sperequazioni, da qualunque parte vengano, sono sempre odiose.

Ritengo, quindi, che l'ordine del giorno, anche senza accennare a questo o a quell'altro problema in concreto, possa contenere un invito al Governo in tal senso.

R E S T I V O , *ministro dell'interno*. Non ritengo sia opportuno aggiungere al testo proposto dell'ordine del giorno alcune specificazioni, sostanzialmente non necessarie e che finirebbero col dare alla manifestazione di volontà della Commissione un carattere generico e perciò stesso meno vincolante. Il testo è già chiaro. In esso si afferma anzitutto che la nuova misura per le indennità attribuite agli appartenenti alle Forze armate dà luogo a talune sperequazioni che occorre correggere. Si fa riferimento poi ad una specifica sperequazione, che ha un carattere più evidente e marcato e che si verrebbe a determinare con l'approvazione del provvedimento in esame, non soltanto nell'ambito di tutte le Forze armate, ma nell'ambito più circoscritto dei vari reparti impegnati nel settore dell'ordine pubblico. Quali siano le forze dell'ordine non occorre chiarire con un dettagliato elenco: la nostra legislazione è esplicita in proposito. Gli elenchi, sia pure dettati dall'intento di essere precisi, spesso non gio-

vano alla esatta definizione della sfera di applicabilità di una norma. È ovvio che parlando di forze dell'ordine si parla dei carabinieri, del Corpo delle guardie della pubblica sicurezza, degli organi di polizia, delle guardie di finanza.

Vorrei pertanto pregare gli onorevoli senatori di rinunciare a introdurre modifiche al testo dell'ordine del giorno presentato.

O L I V A . Mi rendo conto dello stato d'animo del Governo. Pertanto, anzichè chiedere una votazione, poichè l'ordine del giorno reca tutte queste firme, rinunciamo alla sua votazione e lasciamo che il Governo lo accetti come materia di studio e di raccomandazione.

R E S T I V O , *Ministro dell'interno*. Vi è un preciso impegno del Governo, perchè non deve esservi un corrispondente impegno della Commissione?

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Ricordo che è stato presentato dai senatori Rosa, Bonaldi e Garavelli il seguente ordine del giorno:

« La Commissione difesa del Senato, dato atto al Governo della sensibilità dimostrata nel presentare il disegno di legge n. 1231, che afferma il giusto principio del « pari trattamento a parità di impiego » per le tre Forze armate; ritenuto che il provvedimento, che certamente soddisfa le giuste aspettative delle Forze armate, non ha ancora cancellato le disparità di trattamento esistenti in materia di pensionabilità delle indennità fra le Forze armate stesse, chiede al Governo l'impegno a che successivamente sia presa in esame anche l'esigenza di estendere a tutte le Forze armate la pensionabilità delle indennità suddette ».

F E R R A R I - A G G R A D I , *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Invito gli onorevoli presentatori a non insistere sulla

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

richiesta di votazione dell'ordine del giorno, perchè in questo caso sarei costretto a non accettarlo.

Senatore Rosa, debbo esporre lealmente la nostra posizione. Se vogliamo dare al nostro documento un valore meramente vincolante ed il significato di un impegno politico da parte del Governo, lo si deve accettare con lealtà.

L'ordine del giorno da lei presentato, senatore Rosa, lo accettiamo con profondo convincimento. Questo argomento della pensionabilità è stato affrontato e dibattuto a fondo nelle riunioni dei giorni scorsi; abbiamo avuto riunioni con il Tesoro ed il Tesoro ha dato la sua adesione al provvedimento, escludendo la pensionabilità. Il provvedimento ha una visione organica e con estrema fatica abbiamo avuto, in un momento difficile della situazione economica e finanziaria, l'adesione al provvedimento con l'esclusione esplicita di questo aspetto, almeno nel momento presente.

Dopo aver faticato tanto per avere l'adesione del Tesoro su altri punti, come possiamo rimettere in discussione un punto sul quale il Tesoro è stato esplicito e su cui tutti i membri del Governo hanno dato consapevolmente la propria adesione?

Voi formulate un avviso; noi ne prendiamo atto e al momento opportuno lo esamineremo. Ma in questo momento, per la lealtà che deve legare una amministrazione all'altra, non possiamo dire: lo esaminiamo, quando abbiamo finito di esaminarlo questa notte e il Tesoro ha ribadito che non si sente di accoglierlo. O la nostra sarebbe una finzione, una mancanza di lealtà nei confronti del Parlamento e dei colleghi, oppure riapriamo un problema proprio nel momento in cui lo vogliamo chiudere.

R O S A . Aderisco all'invito dell'onorevole Ministro e rinuncio, quindi, a chiedere la votazione dell'ordine del giorno, che considero come una raccomandazione rivolta al Governo.

B O N A L D I . Desidero rilevare che mentre si è venuti incontro a rivendicazioni,

anche non sempre giustificabili e giuste, di altre categorie, per quelle delle Forze armate ci si ferma rigidamente. Per altre categorie il Governo sa che si è venuti incontro a tali rivendicazioni e il motivo lo si può anche ben comprendere senza specificarlo: per le Forze armate, che non sono rappresentate sindacalmente, quando avanzano delle rivendicazioni bisogna sempre fermarsi di fronte all'impossibilità della copertura finanziaria.

Aderisco, comunque, anch'io a trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione.

P R E S I D E N T E . Resta, per concludere, l'ordine del giorno da me presentato e di cui do nuovamente lettura:

« La Commissione difesa del Senato, nel discutere il disegno di legge n. 1231, impegna il Governo a predisporre gli strumenti e i mezzi necessari all'aumento del soldo dei militari di leva onde esso sia portato a lire 500 giornalieri ».

L A T T A N Z I O , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Desidero dire una parola chiara su questo problema perchè non vorrei che, non in questa Commissione ma fuori di qui, si avesse la sensazione che, mentre il Governo ha presentato un disegno di legge per quanto riguarda ufficiali, sottufficiali e graduati, abbia dimenticato i militari tutti, determinando quasi una odiosa discriminazione.

Credo, invece, che i provvedimenti debbano essere divisi, perchè dobbiamo tenere sempre distinti l'aspetto relativo all'obbligo costituzionale del servizio militare di leva da quella che è invece una ferma volontaria e una scelta vocazionale di alcuni cittadini che prestano la loro attività nell'ambito delle Forze armate.

Quindi, mi pare che dovevamo necessariamente tenere scissi i due argomenti.

Sono lieto, e colgo l'occasione per ringraziare ancora una volta la Commissione ed anche i colleghi del Governo, che questo provvedimento sia passato nella stesura approvata dalla Camera dei deputati.

Per quanto, invece, riguarda l'ordine del giorno, devo dire che il Ministero della dife-

4^a COMMISSIONE (Difesa)30^a SEDUTA (22 maggio 1970)

sa ha allo studio — ed è uno studio molto avanzato — il problema sottolineato dal Presidente.

Accetto perciò l'ordine del giorno come raccomandazione, facendo presente che non posso, peraltro, prendere alcun impegno per quanto riguarda la copertura finanziaria e non sono quindi in condizioni di poter, in questo momento, esprimere un'accettazione in merito alla somma quantificata nell'ordine del giorno stesso. Tuttavia — ripeto — il problema presso il Governo è ad uno studio molto avanzato.

PRESIDENTE. Devo dire, onorevoli colleghi, che insisto sul mio ordine del giorno.

LATTANZIO, sottosegretario di Stato per la difesa. Nel suo ordine del giorno, onorevole Presidente, lei fissa una cifra ben precisa, in relazione alla quale si renderà conto che io non posso prendere un impegno a nome del Governo.

OLIVA. Si potrebbe sostituire la cifra con la seguente dizione: « ad un adeguato livello ».

PRESIDENTE. Sono d'accordo.

LATTANZIO, sottosegretario di Stato per la difesa. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Modifico, allora, l'ordine del giorno da me presentato, nei termini seguenti: « La Commissione difesa del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 1231, invita il Governo a predisporre gli strumenti e i mezzi necessari all'aumento del soldo dei militari di leva, onde esso possa essere portato ad un adeguato livello ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 12,10.